

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2002 DEL CONSIGLIO
dell'11 novembre 2002
che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014	L 189	143	27.6.2014
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020	L 99	9	31.3.2020

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002 DEL CONSIGLIO****dell'11 novembre 2002****che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea***Articolo 1*

È istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di seguito denominato «Fondo», il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel presente regolamento.

▼M2*Articolo 2*

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione, di seguito denominato «Stato ammissibile», il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sulla salute umana, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di tale Stato ammissibile a seguito del verificarsi di:

- a) una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato ammissibile o di uno Stato limitrofo ammissibile; o
- b) di una grave emergenza di sanità pubblica sul territorio dello stesso Stato ammissibile.

I danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni causati da tale catastrofe naturale.

2. Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale grave» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato ammissibile, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6 % del suo RNL.

2 *bis*. Ai fini del presente regolamento, per «grave emergenza di sanità pubblica» si intende qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, in uno Stato ammissibile, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l'ulteriore diffusione e che comportano, per lo Stato ammissibile, un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all'emergenza stimato a oltre 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiore allo 0,3 % del suo RNL.

3. Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione.

In deroga al primo comma, qualora la regione interessata, nella quale si è verificata la catastrofe naturale, sia una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per «catastrofe naturale regionale» s'intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca danni diretti superiori all'1 % del PIL di tale regione.

Se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione.

▼ M2

4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo.

5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da Eurostat.

▼ B*Articolo 3*▼ M2

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe o emergenza ammissibile è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo finanziario.

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, in base alla natura della catastrofe o emergenza ammissibile, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

- a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
- b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;
- c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;
- d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;
- e) misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita, per esempio attraverso la prevenzione, il monitoraggio o il controllo della diffusione di malattie, la lotta contro i gravi rischi per la salute pubblica o l'attenuazione del loro impatto sulla salute pubblica.

Ai fini della lettera a) del primo comma, per «ripristino della funzionalità» si intende il ripristino, per le infrastrutture e gli impianti, delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe naturale. Qualora non sia giuridicamente possibile o economicamente giustificato ristabilire la situazione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, o qualora lo Stato beneficiario decida di spostare l'infrastruttura o l'impianto colpiti o di migliorarne la funzionalità al fine di potenziare la capacità di resistenza alle catastrofi naturali future, il Fondo può contribuire ai costi di ripristino solo fino a concorrenza dell'ammontare dei costi stimati per il ripristino dello *status quo ante*.

I costi che eccedono il livello di cui al secondo comma sono finanziati dallo Stato beneficiario mediante fondi propri o, se possibile, mediante altri fondi dell'Unione.

▼M2

Ai fini della lettera b) del primo comma, per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.

▼M1

3. I pagamenti a titolo del Fondo si limitano a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e sono recuperati qualora i costi sostenuti per riparare i danni siano in seguito coperti da terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 4.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

5. L'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit non è ammissibile per il contributo finanziario del Fondo.

I costi relativi alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, compresi quelli relativi alla perizia tecnica fondamentale, sono ammissibili come parte dei costi di progetto.

6. Qualora le operazioni di cui al paragrafo 2 a cui il Fondo ha contribuito finanziariamente generino entrate, il contributo finanziario totale del Fondo non supera i costi netti totali delle operazioni di emergenza e recupero sostenuti dallo Stato beneficiario. Lo Stato beneficiario allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

7. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere rimanere disponibile almeno un quarto dell'importo annuo del Fondo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell'anno.

▼B*Articolo 4***▼M1**

1. Non appena possibile, e comunque non oltre dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, le autorità nazionali competenti di uno Stato ammissibile possono presentare alla Commissione una domanda di contributo finanziario del Fondo, fornendo, come minimo, tutte le informazioni disponibili relative:

- a) ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe naturale e al loro impatto sulla popolazione, sull'economia e sull'ambiente interessati;
- b) alla stima dei costi delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- c) alle altre fonti di finanziamento dell'Unione;
- d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;
- e) ad una breve descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale relativa alla natura della catastrofe naturale.

▼ **MI**

1 *bis*. In casi giustificati, le autorità nazionali competenti possono presentare, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, informazioni supplementari per completare o aggiornare la propria domanda.

1 *ter*. La Commissione elabora orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti sono redatti entro il 30 settembre 2014 e forniscono informazioni dettagliate sulle procedure per la stesura della domanda, compresi i requisiti relativi alle informazioni da trasmettere alla Commissione. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati ammissibili.

1 *quater*. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva, il termine di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile adottano i primi provvedimenti ufficiali contro gli effetti della catastrofe naturale o dalla data in cui dichiarano uno stato di emergenza.

2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nel minor tempo possibile e comunque entro sei settimane dal ricevimento della domanda, contate a partire dalla data di ricevimento della domanda completa escludendo il tempo necessario per la traduzione, e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Se la Commissione decide di concedere un contributo finanziario del Fondo sulla base di una domanda pervenuta dopo il 28 giugno 2014 per una catastrofe naturale che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può respingere una nuova domanda di contributo finanziario relativa a una catastrofe naturale della stessa natura o ridurre l'importo da mettere a disposizione se lo Stato membro è oggetto di una procedura di infrazione e la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito con sentenza definitiva che lo Stato membro interessato non ha attuato la legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe che è direttamente collegata alla natura della catastrofe naturale subita.

La Commissione riserva a tutte le domande di contributo finanziario del Fondo un trattamento equo.

3. Qualora abbia concluso che ricorrono le condizioni per concedere un contributo finanziario del Fondo, la Commissione presenta senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per mobilitare il Fondo e autorizzare i corrispondenti stanziamenti. Tali proposte comprendono:

- a) tutte le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1;
- b) tutte le altre informazioni pertinenti in possesso della Commissione;
- c) una prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2; e
- d) un giustificativo degli importi proposti.

La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il più presto possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione.

▼ **M1**

Sia la Commissione, da una parte, che il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altra, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo.

4. Quando gli stanziamenti sono messi a disposizione dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa alla concessione del contributo finanziario del Fondo e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 *bis* è versato soltanto il saldo.

5. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del primo verificarsi del danno di cui al paragrafo 1. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile hanno agito per la prima volta o dalla data in cui dichiarano uno stato di emergenza di cui al paragrafo 1 *quater*.

Articolo 4 bis

1. Al momento della presentazione di una domanda di contributo finanziario del Fondo alla Commissione, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo. La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione con cui è concesso l'anticipo e versa tale anticipo senza indugio prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

▼ **M2**

2. L'importo dell'anticipo non supera il 25 % dell'importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 100 000 000 EUR. Una volta che l'importo finale del contributo finanziario sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell'importo dell'anticipo prima di provvedere al saldo del contributo finanziario. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

▼ **M1**

3. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

4. Al momento di adottare il progetto di bilancio generale dell'Unione per un dato esercizio finanziario, la Commissione, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, propone al Parlamento europeo e al Consiglio di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

▼ **M1**

Le disposizioni di bilancio rispettano i massimali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento(UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. Un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene nel suo allegato disposizioni dettagliate per l'attuazione del contributo finanziario del Fondo.

Tali disposizioni descrivono, in particolare, il tipo e la localizzazione delle operazioni che saranno finanziate dal Fondo a seguito di una proposta dello Stato ammissibile.

2. Prima di versare un contributo finanziario del Fondo a uno Stato ammissibile che non è uno Stato membro, la Commissione stipula con tale Stato un accordo di delega che fissa le disposizioni dettagliate per l'attuazione del contributo finanziario del Fondo di cui al paragrafo 1, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾, nonché gli obblighi relativi alla prevenzione e alla gestione dei rischi di catastrofe naturale.

3. La responsabilità di selezionare le singole operazioni e di attuare il contributo finanziario del Fondo spetta allo Stato beneficiario, conformemente al presente regolamento, in particolare all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'atto di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e, se del caso, all'accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il contributo finanziario del Fondo concesso a uno Stato membro è attuato nell'ambito della gestione concorrente conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il contributo finanziario del Fondo concesso a uno Stato ammissibile che non è uno Stato membro è attuato nell'ambito della gestione indiretta conformemente al suddetto regolamento.

5. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati beneficiari sono responsabili della gestione delle operazioni che beneficino dell'aiuto del Fondo, nonché del controllo finanziario di tali operazioni. Essi adottano in particolare le seguenti misure:

- a) verificare la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
- b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- c) assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Gli Stati beneficiari notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

▼ **MI**

6. Gli Stati beneficiari designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle operazioni che beneficiano dell'aiuto del Fondo conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In tale attività tengono conto dei criteri riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, l'informazione e la comunicazione e il monitoraggio. Gli Stati membri possono designare gli organismi già designati a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Al momento della presentazione della relazione e della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, tali organismi designati trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 5, o all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che riguardano l'intero periodo di attuazione.

7. Lo Stato beneficiario procede alle rettifiche finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario del Fondo. Lo Stato beneficiario recupera qualunque somma persa in seguito a un'irregolarità.

8. Fatti salvi le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato beneficiario conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, la Commissione può effettuare controlli in loco delle operazioni finanziate dal Fondo. La Commissione ne informa lo Stato beneficiario in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o altri agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

9. Lo Stato beneficiario fa sì che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura dell'assistenza concessa dal Fondo.

Articolo 6

1. Lo Stato beneficiario è responsabile del coordinamento tra il contributo finanziario dal Fondo alle operazioni di cui all'articolo 3, da un parte, e l'assistenza dei fondi strutturali e d'investimento europei, della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti di finanziamento dell'Unione, dall'altra.

2. Lo Stato beneficiario garantisce che le spese rimborsate a norma del presente regolamento non siano rimborsate attraverso altri strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare gli strumenti della politica di coesione, agricola o della pesca.

3. I danni risarciti ai sensi di strumenti dell'Unione o internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo dell'assistenza del Fondo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

▼ **M1***Articolo 7*

Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria, appalti pubblici, tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e adattamento ai cambiamenti climatici, comprese, ove opportuno, approcci eco-compatibili, e agli strumenti di assistenza della preadesione. Se del caso, le operazioni finanziate dal Fondo contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in tali settori.

Articolo 8

1. Il contributo finanziario del Fondo è utilizzato entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza. La parte di contributo finanziario che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

▼ **M2**

3. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull'attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.

La relazione di attuazione precisa, a seconda della natura della catastrofe o emergenza ammissibile:

- a) le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali o emergenze di sanità pubblica analoghe, compreso l'uso a tal fine dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- b) lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe;
- c) l'esperienza acquisita dalla catastrofe o emergenza nonché i provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell'ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alle emergenze di sanità pubblica; e
- d) qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe naturale o dell'emergenza di sanità pubblica.

La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione internazionalmente riconosciute, che attesta se la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e se il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

▼ M2

Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell'assistenza del Fondo.

▼ M1

4. Qualora il costo di indennizzo dei danni sia successivamente coperto da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nel contributo finanziario del Fondo.

Articolo 9

Le domande di contributo finanziario del Fondo e gli atti di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, nonché l'accordo di delega, le relazioni ed eventuali altri documenti pertinenti indicano tutti gli importi in euro.

Gli importi delle spese sostenute nelle valute nazionali sono convertiti in euro in base ai tassi di cambio pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il giorno in cui il relativo atto di esecuzione è stato adottato dalla Commissione. Qualora nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non sia pubblicato il tasso di cambio il giorno in cui il relativo atto di esecuzione è stato adottato dalla Commissione, la conversione si effettua in base alla media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla Commissione con riferimento a tale periodo. Questo tasso di cambio unico è utilizzato durante l'intero periodo di attuazione del contributo finanziario del Fondo e come base per la relazione finale di attuazione, per la dichiarazione sull'attuazione e per gli elementi del contributo finanziario richiesti a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, o dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

▼ B*Articolo 10*

1. In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui la catastrofe si verifica, sia nell'esercizio successivo.

▼ M1

2. Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, lo Stato beneficiario rimborsa alla Commissione l'importo corrispondente del contributo finanziario del Fondo.

Articolo 11

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

▼M1

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di finanziamenti, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un contratto relativo a finanziamenti dell'Unione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di delega con i paesi terzi, i contratti e le decisioni di concessione di un contributo finanziario del Fondo derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in conformità delle rispettive competenze.

▼B*Articolo 12*

La Commissione, anteriormente al 1° luglio, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del Fondo dell'anno precedente. Tale relazione contiene in particolare informazioni relative agli articoli 3, 4 e 8.

▼M1**▼B***Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).